

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Antonio Tizzano**, ha pronunciato, a scioglimento della riserva adottata all'udienza del 18 maggio 2022, la seguente

ORDINANZA

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 28199/2021 R.G.L., vertente tra Pacifico Pasquale (ricorrente), con l'avv. Suriano Dario, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (intimato contumace),

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 26.10.2021, Pasquale Pacifico ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:

- accertarsi e dichiararsi la illegittimità della graduatoria di merito approvata in data 5.11.2019 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e relativa alla procedura di selezione interna indetta dal Consiglio per l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 42 del CCNL "ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE" nei termini indicati in ricorso con il conseguente diritto di percepire l'indennità a far data dal 1.1.2014;
- condannarsi, quindi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche a corrispondergli l'indennità di valorizzazione professionale nella misura di € 150,00 lordi mensili a far data dal 1.1.2014 o da altra data che si determinerà in corso di causa e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:

 in qualità di dipendente presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Taranto, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione interna per l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 42 del CCNL "ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE" indetta dal Consiglio in data 1.4.2014;



- all'esito della procedura, gli sono stati riconosciuti 41,60 punti, di cui 1 punto per l'anzianità di servizio e 40,60 punti per il *curriculum vitae*, ed è stato collocato al 92° posto della graduatoria finale di merito mentre all'ultimo classificato in posizione utile, "Lanza Clara, collocata al 79° posto..." sono stati riconosciuti 44,15 punti;
- in seguito alla presentazione di diverse istanze di riesame, la Commissione esaminatrice ha provveduto alla rideterminazione in autotutela dei punteggi assegnati e, per l'effetto, con determina di prot. "n. 76531 del 05.11.2019", è stata approvata la nuova graduatoria in cui egli è collocato al 97° posto, sempre con 41,60 punti, "retrocedendo quindi di ben 5 posizioni";
- inoltre, dopo aver preso atto dell'intervenuta cessazione dal servizio di alcuni dipendenti titolari dell'indennità *de qua*, si è disposto lo scorrimento della graduatoria fino al dipendente Minghetti Robert, posizionato al 96° posto con 41,80 punti;
- egli ha, quindi, presentato istanza di riesame poiché la Commissione esaminatrice "seppur avesse annotato a margine di ogni singola attività e titolo professionale indicato nel *curriculum vitae...* tutti i singoli criteri e punteggi spettanti..., ometteva di riportare detti punteggi nella scheda riepilogativa dei criteri di valutazione", in tal modo sottraendogli ben 9 punti;
- la predetta istanza è stata rigettata.

Ciò premesso e considerato:

- che la Commissione esaminatrice, "al momento della trascrizione nella scheda riepilogativa di valutazione", ha errato nella trasposizione dei punteggi riportati a margine del *curriculum vitae*;
- che, così operando, la Commissione ha violato i criteri di valutazione dalla stessa formulati nel verbale del 11.11.2014 ed ha assunto un comportamento contrario a correttezza e buona fede;
- che, inoltre, determinati titoli o attività sono stati "non valutati affatto o sottovalutati o sottovalutati e non riportati", secondo quanto meglio chiarito in ricorso;
- che, infine, al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti ulteriori 10,25 punti, di cui 9 perché "non inseriti nella scheda di valutazione" e 1,25 "per titoli erroneamente non valutati e/o sottovalutati", cosicché egli avrebbe raggiunto un punteggio complessivo di 51,85 punti e si sarebbe collocato al 43° posto della graduatoria del 5.11.2019,

parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate.

All'udienza del 18.5.2022, ritenuto necessario un approfondimento sulla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei



controinteressati, come da istanza avanzata in ricorso, questo Tribunale si è riservato.

Il giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Va, in primo luogo, ricordato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia con riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso, coinvolti dai necessari raffronti, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), con conseguente obbligo del giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, di ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (Cass. 988/2017, 14914/2008, 17324/2005, 12128/1998, 11943/1992);" (Cass. 214/2018).

Tali principi possono trovare applicazione anche in riferimento alla procedura selettiva di cui si discute in quanto diretta al conseguimento di una utilità economica; l'indennità di valorizzazione professionale è, infatti, secondo le previsioni degli artt. 38, comma 1, lett. B, n. 1), e 42 del CCNL di riferimento, una voce del trattamento accessorio riconosciuta al personale appartenente al "IV livello del profilo C Ter" con esperienza professionale "almeno quinquennale nel livello più alto del profilo, sulla base di obiettivi criteri che tengano conto dei titoli ed esperienza professionale, di servizio e dei requisiti culturali, nei limiti del 2% della dotazione organica di profilo con un minimo di una unità per Ente" (all. 2 al fasc. di parte).

Come si è visto, il ricorrente ha espressamente chiesto l'accertamento e la declaratoria di illegittimità della graduatoria di merito approvata in data 5.11.2019 (all. 11 al medesimo fasc.) e l'attribuzione di ulteriori 10,25 punti rispetto a quelli ottenuti, 41,60, con i quali egli aspira ad essere ricollocato al 43° posto della graduatoria del 5.11.2019 (in posizione intermedia tra Dessì Alessandro, con punti 51,60, e Calvi Enrico, con punti 51,90).

Tutto ciò premesso:

- considerato che la riformulazione del punteggio auspicata da parte ricorrente avrebbe effetti diretti sulla predetta graduatoria venendo a incidere, in particolare, sulle posizioni dei soggetti collocati tra la



- posizione n. 43 (Dessì Alessandro) e la posizione n. 96 (Minghetti Robert), da qualificarsi controinteressati ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;
- considerato che, quanto alle modalità di notificazione ai controinteressati, il ricorrente, a pg. 23 del proprio atto, ha formulato istanza *ad hoc*, richiedendo che la notifica del ricorso sia effettuata "mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., anche mediante pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del CNR";
- visto l'art. 151 c.p.c. che dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita "in modo diverso da quello stabilito dalla legge";
- visto il D.lgs. 33/2013, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", ed in particolare l'art. 19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 "con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte";
- ritenuto che, per identità di *ratio*, ciò valga anche per le procedure selettive interne del tipo di quella in esame, ove è parimenti necessario assicurare il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (Tar per il Veneto, sent. 674/2018);
- ritenuto che l'art. 151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
- considerato, inoltre, che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 151 c.p.c. ammetta forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge, purché atte a garantire il diritto di difesa, la tutela dell'integrità del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto (Sez. Un. 14570/2008, Cass. 20078/2008, 13868/2002);



- ritenuta condivisibile l'osservazione di TAR per il Lazio, ord. cit., ossia che "quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio quanto a tale modalità di notificazione di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea";
- ritenuto che, nel caso di specie, per la natura della controversia e l'elevato numero di controinteressati (ben 53), sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web del CNR, quale forma di notifica più agevole e meno onerosa per la parte,

P.Q.M.

autorizza parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del CNR dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e dell'amministrazione l'indicazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. 43 a n. 96 della graduatoria impugnata (all. 11 del fasc. di parte), l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata tale forma di notifica, il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati.

Ordina al CNR di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte del ricorrente di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Prescrive, inoltre, che il CNR:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;



- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

Rinvia per la verifica dei predetti adempimenti all'udienza del 30.11.2022, h 09:00, autorizzando la parte ricorrente, dietro sua specifica istanza, a parteciparvi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi del comma 6 dell'art. 221 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020.

AVVERTE

che <u>la partecipazione sarà consentita al difensore della parte ricorrente ed alla parte ricorrente personalmente purché quest'ultima "dalla medesima postazione da cui si collega il difensore"</u>, mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale

https://teams.microsoft.com/1/meetup-

join/19%3ameeting_ZWU4ZGVmNTItNjQ3Mi00ZGI5LTg1Y2UtZDIyZ GJlOGZhZDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224 3ea8a99-c6ed-4a82-b447-

 $\frac{d69d06583d87\%22\%2c\%220id\%22\%3a\%22ccc936cf-ecc6-401b-aa00-8b6ecf85e101\%22\%7d$

 che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

INVITA

il difensore della parte ricorrente, ove non già fatto, a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i



quali potrà essere contattato dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi.

Così deciso in Roma il 15.6.2022

IL GIUDICE Antonio Tizzano

